



COMUNE DI VINCHIATURÒ

Provincia di Campobasso

C.A.P. 86019 – Vinchiaturò (CB) – Piazza Municipio n° 1
Tel. 0874/34132 – Fax 0874/34765 – C.F. 80002350702 – Partita IVA 00067030700
Sito Internet: www.comune.vinchiaturò.cb.it – E-mail: comune@comune.vinchiaturò.cb.it

Ordinanza n°12/2010

DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio Nazionale in materia di alcool, si registra una realtà dove sono numerosi i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;
- che anche nel territorio comunale di Vinchiaturò è diffusa, in particolar modo fra adolescenti, l'abitudine a consumare quantità notevoli di sostanze alcoliche;
- che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi insudiciamento del suolo e quant'altro;
- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche per la tutela in particolar modo dei minorenni;
- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la

loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

PRESO ATTO che l'attuale normativa posta a tutela dei minori, per quanto attiene al consumo di sostanze alcoliche, rimanda esclusivamente all'art. 689 del C.P. che punisce chiunque somministri al minore di anni 16, bevande alcoliche;

DATO ATTO che fermo restando l'applicazione del citato art. 689 C.P. nei confronti dell'esercente pubblico che somministra, al fine di garantire adeguata efficacia all'azione preventiva volta a tutelare la salute e la condizione sociale del minore di anni 16, in aggiunta al precetto penale sopra richiamato, sia opportuno introdurre:

1. il divieto di consumo di bevande alcoliche nei riguardi dei minori di 16 anni, in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
2. il divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, negli esercizi pubblici, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, di vendere, di somministrare e/o cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere;
3. il divieto a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione.
4. il divieto di adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici i minori di 18 anni;
5. specifiche sanzioni amministrative per le violazioni alle norme di cui sopra comprese tra € 25,00 e 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di Incolumità Pubblica e Sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione;

VISTO l'art. 1 comma 2, - della legge 30/03/2001, n. 125, che stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

VISTI gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 125/2001;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24/07/2008, n. 125;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 2 e 6 della Legge 24/11/1981, n. 689;

RICHIAMATE altresì le disposizioni civilistiche in materia;

RITENUTO di adottare un provvedimento che vieti la vendita e la cessione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni;

ORDINA

- 1) nel territorio del Comune di Vinciatiuro, **è fatto divieto** negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, negli esercizi pubblici, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, **di vendere, di somministrare e/o cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere;**
- 2) **è fatto divieto** altresì di consumare e/o anche solo detenere a qualsivoglia titolo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nazionale ed estera, da parte dei minori di 16 anni all'interno di esercizi pubblici, nei luoghi pubblici, e/o esposti e/o aperti al pubblico;
- 3) **è vietato** inoltre a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione.
- 4) **è fatto divieto** altresì adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici i minori di 18 anni.
- 5) le violazioni alla presente ordinanza di cui al punto 1) saranno perseguite in base al disposto di legge previsto dall'art. 689 del Codice Penale;
- 6) le violazioni alla presente ordinanza previste ai punti 2) e 3), saranno perseguite a termini di legge mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta potrà essere determinato con successivo provvedimento della Giunta Comunale (art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 ha modificato l'art. 16 – comma 2 – della Legge n. 689/81);
- 7) per le violazioni accertate a carico del minore di anni 16 dovute al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero a carico del minore di anni 18 che somministra e/o consegna al minore di anni sedici le stesse bevande, secondo il disposto dell'art. 2 e dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689, risponderà direttamente il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale nonché legale rappresentante del medesimo ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, in quanto, nel caso specifico, ritenuto responsabile della violazione per "*culpa in vigilando*";

8) la violazione di cui al precedente punto 7), comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, delle bevande oggetto di detenzione, somministrazione e consumo, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge n. 689/81;

9) dall'accertamento della violazione relativa al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e/o superalcoliche da parte del minore di anni 16 accertata all'interno di esercizi pubblici adibiti alla vendita e/o alla somministrazione di dette bevande, congiuntamente alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nei confronti del minore e prevista al precedente punto 6), conseguirà a carico del titolare/gestore/incaricato dell'esercizio o chi per esso, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta potrà essere determinato con successivo provvedimento della Giunta Comunale (art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 ha modificato l'art. 16 – comma 2 – della Legge n. 689/81), oltre a quella accessoria della riduzione dell'orario giornaliero dell'attività fino ad un terzo di quello al momento osservato e per un periodo da uno a tre mesi,

DISPONE

1. che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Campobasso, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;
2. che copia del presente provvedimento sia resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito Internet del Comune www.comune.vinchiaturino.cb.it
3. l'invio di copia della presente a:
 - Prefettura di Campobasso;
 - Questura di Campobasso;
 - Comando Stazione Carabinieri di Vinchiaturino;
 - Polizia Municipale – Sede;
 - Alle Associazioni di Categoria (Confcommercio, Confesercenti , ecc);
4. la consegna di copia del presente provvedimento a tutti i titolari dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali del Comune di Vinchiaturino;

INFORMA

che avverso al presente atto, può essere presentato ricorso al Prefetto della Provincia di Campobasso e al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 13 aprile 2010

Il Sindaco
Giuseppe D'Aquila

